

TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. Pen. n. [REDACTED]/11 R.G.N.R.

P.M. procedente dott. [REDACTED]

PERSONE OFFESE: [REDACTED]; On. Domenico Scilipoti.

ATTO: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il sottoscritto [REDACTED] nato in [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], e residente in [REDACTED], [REDACTED] n. [REDACTED], persona offesa propone con il presente atto opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 18.05.2011 (avviso notificato alla p.o. in data 01/07/2011) e, a tal fine, espone quanto segue. Preliminarmente si richiama integralmente il contenuto dell' esposto-denuncia del 21.11.2010, quale parte integrante del presente atto e cui espressamente si rinvia.

L'archiviazione legittima postula indagini adeguate e nel caso di specie le indagini risultano non essere state espletate e/o non esaustive per i molteplici elementi di giudizio qui di seguito illustrati.

Nella motivazione ammannita dal P.M. si legge testualmente "*Esaminato il procedimento penale indicato a margine e ritenuto che non emergono ipotesi di reato in ordine alle quali esercitare l'azione penale, atteso che l'ipotesi di associazione a delinquere non può trovare riscontro facendo difetto gli elementi oggettivi e soggettivi e che le singole ipotesi di usura sono al vaglio nell'ambito dei numerosi procedimenti iscritti in tutte le Procure d'Italia*".

Sostanzialmente, l'Autorità inquirente nel disporre l'opposto provvedimento di archiviazione, ha fondato il proprio convincimento sull'assunto che il reato di associazione a delinquere non troverebbe riscontro in quanto farebbero "*...difetto gli elementi oggettivi e soggettivi e che le singole ipotesi di usura sono al vaglio...*".

In sostanza il P.M. avrebbe ricondotto l'associazione a delinquere ad una connessione funzionale con fatti di usura, per cui, non essendo riscontrata l'usura, non ci sarebbe il reato.

Nella fattispecie denunciata non discutiamo affatto di "usura" ma del fatto che gli Istituti Bancari aderenti all'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) avrebbero organizzato e posto in essere un accordo per eludere norme bancarie fondamentali.

In particolare avrebbero disapplicato la Legge 154 del 17.2.1992, trasfusa nel Testo Unico Bancario –D. L.vo 1.9.1993- recante il numero 385, art. 117, - **al fine di sottrarsi alla restituzione** dei maggiori interessi applicati allo sterminato numero dei propri correntisti, **appropriandosi**, come si dirà appresso, **di svariati miliardi di Euro**, con pari, ingiusto profitto.

Ciò, abusando della smisurata capacità economica e del proprio potere dominante, nonché dello stato di sudditanza e di necessità, oltre che di indigenza e bisogno, di milioni di loro utenti.

Inoltre, ma solo come conseguenza ulteriore, con l'entrata in vigore della legge antiusura n. 108/96, tali illecite appropriazioni hanno comportato anche il supero dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati.

A chiarimento si ritiene utile e necessario sviluppare quanto appresso :

A) Sull'obbligo di restituzione e sulla imprescrittibilità.

- L'obbligo di restituzione è chiaramente scritto nella norma (Art. 4, co. 3, L. 154/92, trasfusa nell'art. 117, comma 6, D.Lgs. n. 385/93- T.U.B., che allego **DOC. 1 e 2**), laddove recita che : **"...sono NULLE e si considerano NON APPOSTE le clausole contrattuali di rinvio agli usi..."**. Il successivo comma 7 indica anche il tasso da applicare, nell'ipotesi di nullità, in sostituzione di quello già applicato . Ai sensi dell'art. 161 del medesimo T.U.B., solo *"I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori"*.

Raramente il Legislatore ha licenziato leggi così chiare .

- L'articolo 1419 co. 2 c.c. recita testualmente : **"La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative"** . Per giurisprudenza consolidata, la sostituzione automatica delle clausole nulle può avvenire "di diritto", a seguito di una espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale. Nel nostro caso, come detto, emergono entrambe le condizioni, per cui le **Banche avrebbero "di diritto" dovuto rinegoziare i contratti e restituire ai correntisti le maggiori somme addebitate.**
- L'art. 1422 c.c. testualmente prevede : **"L'azione di far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione..."** Ciò comporta

l'imprescrittibilità dei diritti relativi ai rapporti preesistenti sui quali il negozio nullo avrebbe dovuto incidere. Tanto meno determina l'imprescrittibilità dei diritti derivanti dalla automatica sostituzione di norme imperative – ai sensi del secondo comma dell'art. 1419c.c. – alle clausole nulle. (Cfr. Cass., Sez. L, 02.02.1984, n. 808).

B) Sull'utilizzo dei privilegi normativi come mezzo di pressione.

Per tacitare le proteste degli utenti che hanno osato contestare la veridicità degli estratti di c/c le Banche hanno utilizzato "impropriamente" i seguenti mezzi di pressione :

1) SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI.

Codesto Istituto, unilaterale e discrezionale **non trae origine da norme di legge.**

Utilizzato in maniera strumentale, provoca l'esclusione del soggetto o dell'Azienda segnalata dal mondo del credito legale e diviene un mezzo di supremazia e di abuso concesso alle Banche le quali lo adoperano come formidabile "Arma di distruzione di massa".

L'istituto della "Centrale Rischi" è stato invero creato dalla Banca d'Italia per il raggiungimento di un interesse pubblico volto a consentire agli Istituti bancari di valutare la solvibilità dei richiedenti il credito, quindi per abbattere i propri rischi nel prestare denaro. **Di fatto, la segnalazione viene utilizzata dalle Banche in maniera distorta, come strumento di pressione/estorsione per costringere la vittima/cliente al pagamento di somme non dovute.**

Anche la mera minaccia di segnalazione, costituisce efficace mezzo di pressione/estorsione, mediante il quale le Banche ed i Banchieri assoggettano i propri clienti ai loro dicta soverchianti.

2) DICHIARAZIONE UNILATERALE DI VERITA' E CERTEZZA DEL CREDITO

L'art. 50 del d.lgs. n. 385/93 (che per immediata lettura allego- **DOC. 3**) è una **particolare agevolazione offerta alle Banche** che rende estremamente semplice e celere l'ottenimento di Decreti Ingiuntivi.

Difatti, in base alla riferita norma del T.U.B. è sufficiente la mera attestazione di veridicità e liquidità del credito effettuata da un funzionario bancario, affinché il Giudice adito conceda Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Perciò, qualora i presunti crediti vantati dalle Banche, fossero effettivamente non esatti, ad esempio per la nullità delle clausole "uso piazza", il presunto debitore sarebbe costretto ad incardinare un lunghissimo ordinario processo di cognizione, al fine di far valere le proprie ragioni.

Consapevoli di ciò, nelle more dei lunghi procedimenti civili, le Banche possono agevolmente aggredire e mettere all'asta l'intero patrimonio della vittima.

E' necessario ricordare, sul punto, che la **provvisoria esecuzione ai Decreti Ingiuntivi**, ex-art. 648cpc, è di fatto ed in diritto inamovibile fino a sentenza di merito, mentre le trascrizioni pregiudizievoli poste sui beni delle Aziende e dei fideiussori, **non sono suscettibili di essere cancellate fino a sentenza di merito passata in giudicato**.

Il dirigente bancario, per ottenere il D.I. deve in sostanza attestare l'esistenza del credito che risulta dall'estratto conto e certificarlo in conformità alle scritture contabili (si tratta di un'attività ricognitiva), quindi deve **"altresì" dichiarare che il credito è "vero e liquido"** (si tratta di un'attività qualificata, a carattere eminentemente dichiarativo, che presuppone l'accertamento di tutti gli elementi essenziali del rapporto, tra i quali la validità del contratto).

Orbene, il **concetto di verità del credito implica che questo deve essere realmente esistente al momento della richiesta d'ingiunzione**, nel senso che all'apparenza contabile deve corrispondere la realtà; quindi, **non dovrà trattarsi**, ad esempio, di **contratti affetti da nullità insanabile**, come risultano essere quelli **"uso piazza"**, oggetto del procedimento epigrafato.

Pertanto, il Dirigente, atteso che vi sia conformità nelle scritture contabili, perché possa dichiarare "altresì" che il credito è "vero e liquido" ha l'onere di accertare che **TUTTI gli altri elementi essenziali del rapporto abbiano un "valore effettivo ed incontestabile"**. Quindi, un **CONTRATTO "uso piazza"**, soggetto ad immediata contestazione, non si può qualificare come credito "vero e liquido".

Riguardo poi alla natura del potere di **"autocertificazione"** del dirigente bancario, è **la legge stessa** che lo fa rientrare nel potere generalmente spettante agli enti pubblici, facendo equivalere la certificazione dirigenziale alle attestazioni notarili.

La dichiarazione del dirigente nella norma agevolata voluta per le banche **surroga dunque l'attestazione notarile** prevista dal codice civile, e viene equiparata a quella di un **"Pubblico Ufficiale"**.

Pertanto i Dirigenti che hanno rilasciato le Attestazioni non rispondenti al vero, facendo credere ai Giudici che le Banche fossero creditrici, avrebbero agito, a giudizio di chi scrive, **nella qualità di "pubblici ufficiali" e nella consapevolezza di NON dichiarare il VERO in GIUDIZIO**, al fine di conseguire ulteriori profitti illeciti per se stessi e per la propria Banca.

- PER CONCLUDERE -

Il Testo Unico Bancario del 1993 ha regolato, in maniera oltremodo chiara ed insuscettiva di equivoci sul punto, le modalità con le quali dovevano essere

sostituiti i tassi di interesse fino ad allora applicati che facevano riferimento al c.d. "uso piazza" .

Per effetto delle citate norme bancarie, come detto, **TUTTE le Banche**, avrebbero dovuto provvedere a **rinegoziare i precedenti contratti indeterminati, ancora non conclusi**, e, per i nuovi rapporti, a stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi, che degli altri costi applicati.

Ciò avrebbe comportato la **restituzione, in favore dei correntisti in rosso**, dei maggiori interessi (c.d. "ultralegali") e di tutte le spese e commissioni, non espressamente pattuite in forma scritta, applicati fino all'entrata in vigore della Legge 154/92, corrispondenti a **svariati migliaia di milioni di Euro, che logicamente avrebbero gravato sui bilanci delle Banche;**

Alla luce delle risultanze emerse anche recentemente nei procedimenti giudiziari, instaurati al fine del recupero dei c.d. *ultralegali*, è un dato di fatto che **la pressoché totalità degli Istituti di Credito** non si è **MAI** uniformata alle statuizione del TUB, che **sanciscono la nullità degli interessi "uso piazza"**.

Ponderando i rischi ed i guadagni, la scelta delle Banche, di non uniformarsi ai precetti indicati dal TUB, ha comportato, da un lato, **l'incameramento** in proprio favore di ingenti capitali, per **migliaia di milioni di Euro**, dall'altro, **l'instaurarsi di contenziosi civili che, qualora tempestivamente proposti, comportano un irrilevante obbligo risarcitorio in capo agli Istituti stessi.**

Appare di elementare comprensione, a fronte di tale ragionamento, il fatto che **alle Banche -TUTTE- sia convenuto non applicare la legge, e tanto hanno consapevolmente fatto**, in danno soprattutto dei consumatori e delle piccole e medie imprese, con ripercussioni sull'intera economia nazionale.

La stessa S. Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 9695/2011, che si allega **DOC. 4** , ha riconosciuto l'esistenza di un cartello bancario : **"...l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello..."**(Cfr. pagina 24).

In conseguenza delle violazioni al D.Lgs. n. 385/93, la quasi totalità dei **Decreti Ingiuntivi** ottenuti dalle Banche, con le modalità dell' art. 50 TUB, sono risultati **costituiti da somme non dovute**. Di ciò posso depositare centinaia di **sentenze**.

Pertanto, è dato ritenere che, le **attestazioni di verità e certezza del credito**, rilasciate dai funzionari delle Banche per ottenere i Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (art. 50 TUB), **siano da ritenersi dichiarazioni false, finalizzate a conseguire arricchimenti indebiti, con altrui danno e finalizzate al raggiungimento dell'accordo di cartello.**

In merito alla soggettività.

E' impossibile pensare che TUTTI i Dirigenti ed i Vertici di TUTTE le banche aderenti all'ABI, pur **avendo in mano** contratti indeterminati "uso piazza", affetti da nullità imprescrittibile, non conoscessero le leggi bancarie 154/92 e 385/93 che hanno reso **nulle** e da **considerare non apposte** le clausole "uso piazza" .

E' egualmente impossibile sostenere che le stesse qualificatissime persone possano ritenersi **affrancate dall'obbligo di accertare la conformità legale dei contratti**, a meno che non ci si voglia far credere che TUTTI i Dirigenti di TUTTE le banche aderenti all'ABI si sono SBAGLIATI o che non si **SONO ACCORTI di avere in mano contratti affetti da nullità**.

Appare davvero iniquo, logicamente prima ancora che giuridicamente, che **in presenza di chiare norme di legge che dispongono la nullità di contratti indeterminati e l'obbligo della restituzione e della rinegoziazione, i banchieri possano rimanere sempre e comunque impuniti e le parti più deboli del rapporto debbano sempre soccombere**.

E valga il vero :

Appare certo il fatto che **TUTTE le Banche aderenti all'ABI**, sulla scorta delle risultanze dei conteggi peritali dei Tribunali competenti, avrebbero approfittato delle loro posizioni dominanti, **eludendo tout-court le richiamate Leggi e, POI, a chi non ha pagato l'indebito, hanno posto in essere azioni monitorie fondate su dichiarazioni non veritiere**.

Come dettagliatamente spiegato nella denuncia, **TUTTE le Banche** avrebbero utilizzato la **MEDESIMA TECNICA** in danno di TUTTI i correntisti, su TUTTO il territorio Nazionale .

Tanto, non può che essere ricondotto ad un comportamento Associativo finalizzato alla commissione di più reati.

Pertanto, a giudizio di chi scrive, comunque, la fattispecie denunciata risulta, alla luce di tutto quanto denunciato, insostenibile considerarla correlata a fatti di usura. Questi ultimi, ripeto, sono una mera conseguenza dei più gravi fatti di reato descritti.

Costituisce, invero, arresto dottrinario e giurisprudenziale consolidato, in tema di aspetto soggettivo di detti reati, la punibilità, già solo a titolo di dolo eventuale, dei Vertici societari e dei Dirigenti addetti ai crediti bancari. Essi, infatti, istituzionalmente **hanno consapevolmente accettato il rischio**, prima di **ELUDERE LA LEGGE BANCARIA, POI** di obbligare la vittima a corrispondere interessi, spese e

commissioni **NON DOVUTI** per la ripetuta **LEGGE**, ricorrendo ad **attestazioni inveridiche pur di ottenere l'indebito.**

Ciò, le Banche avrebbero posto in essere nella certezza dell'impunità, a giudizio di chi scrive.

Già solo i predetti dubbi che alla luce degli indici fattuali disponibili è, quantomeno, **dato ritenere sussistenti in capo ai Vertici bancari ed ai Dirigenti, legittima una indagine più accurata e penetrante, con l'individuazione dei molteplici reati commessi, su TUTTO il Territorio Nazionale.**

Le dinamiche esposte nella epigrafata denuncia e nella presente opposizione, i soggetti che la compongono, la struttura, l'organizzazione, i programmi delittuosi, gli strumenti adottati, UGUALI su tutto il territorio nazionale, rispondono esattamente alle caratteristiche primarie che contraddistinguono l'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

Appare evidente che le indagini sul punto sono state del tutto carenti.

Dalle ricerche eseguite dai Consulenti giuridici del Forum Antiusura Bancaria emergerebbe che :

- I conti corrente accesi all'entrata in vigore della legge 154/92 ascendevano a circa **7Milioni**. Le somme da restituire ai correntisti, al netto delle esposizioni debitorie, sarebbe dovuto ascendere ad oltre **30Miliardi di Euro**, pari ad oltre **58MILA MILIARDI di vecchie Lire.**

(*Rilevazioni estrapolate dal Dott. ██████████ dai bollettini statistici trimestrali della Banca d'Italia).

Omettendo di restituire le ingenti somme ai correntisti, le Banche avrebbero preferito affrontare i procedimenti civili.

Questi ultimi sono quantificabili, negli **ultimi venti anni, in circa 3Mila nei Tribunali italiani.**

Pur nell'intimo convincimento che alla luce di quanto sopra esposto gli elementi già disponibili nel presente procedimento e recati dalla denuncia che l'ha instaurato, come in atti, **consente di formulare l'imputazione di diversi reati penali**, qui di seguito si

CHIEDE

che la S.V., in via principale, non accolga la richiesta di archiviazione disponendo ai sensi di legge che il P.M. formuli le imputazione a carico delle Banche aderenti all'ABI.

In subordine si chiede che il G.I.P. adito fissi l'Udienza in Camera di Consiglio ex art. 409 c.p.p. e, all'esito della stessa, ordini direttamente al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione .

In ulteriore subordine, quantomeno, la prosecuzione delle indagini preliminari avente ad oggetto l'investigazione suppletiva precisata con i relativi elementi di prova nei termini che seguono :

- ✓ *Accertare i casi di sentenze che hanno visto sul territorio nazionale le Banche soccombenti per la nullità dei contratti "uso piazza";*
- ✓ *Essere o meno vero che le Banche hanno preferito affrontare lunghe e costose cause civili in luogo di provvedere alla restituzione dei maggiori interessi applicati.*

Con preghiera, nella eventuale richiesta delle ulteriori indagini, di esigere dal P.M. la loro esecuzione in tempi brevi.

██████████ 06.07.2011

Con osservanza,

████████████████████
████████████████████
████████████████████